



Kanku-Dai Club Karate-Do Desio

Associazione Sportiva Dilettantistica

via Montenero 50, 20832, Desio (MB) – C.F. 91018850155

www.kckdesio.it

STATUTO

FINALITÀ E STRUTTURE

ART. 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile, negli artt. 36 c.c. e seguenti, dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., nel D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., dell'art. 148 c. 8 del D.P.R. 917/1986, l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: KANKU-DAI CLUB KARATE-DO DESIO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

ART. 2. L'Associazione ha sede in Desio (MB), 20832, via Montenero 50.

La variazione dell'indirizzo potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

ART. 3. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

ART. 4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1b del D.Lgs. 36/2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del *karate-do* e più in generale delle discipline sportive riconosciute e/o considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, di ogni censo,

età, razza, appartenenza etnica o religiosa, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali: corsi di formazione per operatori sportivi; gestione impianti sportivi; stampe e pubblicazioni di carattere sportivo e formativo; partecipazione a gare e campionati; organizzazione di attività didattica per l'avvio, aggiornamento e perfezionamento nelle medesime discipline; nonché di attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale è affiliata, o ad altro Ente di Promozione Sportiva al quale eventualmente in futuro si affilierà.

ART. 5. L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni sportive associate, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021 e delle disposizioni emanate dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive associate, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche.

ART. 6. L'Associazione si impegna a emanare un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni

altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L'Associazione si impegna altresì a nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art.33, c. 6, del D.Lgs. 36/2021.

ART. 7. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità sportive, si avvale di collaboratori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

I SOCI

ART. 8. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, e ne accettino lo Statuto.

ART. 9. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

ART. 10. La qualifica di socio è acquisita automaticamente in seguito a tesseramento sportivo presso l'Associazione, in caso di persona maggiorenne. Nel caso in cui il tesserato ed aspirante socio sia minorenni, la qualifica di socio viene estesa anche al genitore/tutore legale che ne ha firmato la richiesta. Tale qualifica decade automaticamente al raggiungimento della maggiore età del suddetto socio minorenni, purché in regola con le disposizioni di cui agli articoli successivi.

ART. 11. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee; i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

ART. 12. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

ART. 13. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso o sospeso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità, l'espulsione o la sospensione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati *entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.*

ART. 14. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 15. Il decesso di un socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'ASSEMBLEA

ART. 16. Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ART. 17. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 18. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima la data della riunione mediante invio di idoneo mezzo di avviso o affissione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 19. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

ART. 20. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della *metà più uno* dei soci, in seconda convocazione *qualunque sia il numero dei soci presenti*. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 21. L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7; elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 22. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del *50% più uno* dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera *a maggioranza semplice*. Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del *50% più uno* dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

ART. 23. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. È eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni, ed è rieleggibile. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere o amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. È fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di

ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

ART. 24. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione e relativi compensi. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di dicembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali ed eventuali promozioni;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 25. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

ART. 26. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci e dai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 27. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 28. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ART. 29. Il Tesoriere o amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere o amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 30. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento

amministrativo può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 31. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della *metà più uno* dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 32. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

ART. 33. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

ART. 34. L'anno associativo va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo, e coincide con l'anno sportivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'Assemblea *entro quattro mesi* dalla chiusura dell'anno associativo.

LO SCIoglIMENTO

ART. 35. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i

liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

NORME FINALI

ART. 36. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data
24 giugno 2024.

(Documento esente imposta bollo e imposta di registro ex D.Lg.145/2023, Lg.191/2023, in emendamento dell'art.12 D.Lgs.36/2021)